



U.S. SALERNITANA 1919

**CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA
CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE
MANIFESTAZIONI CALCISTICHE**

(CODICE ETICO DI CONDOTTA)

Per i Sostenitori della U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l.

In attuazione dell'Articolo 27 del Codice di Giustizia Sportiva

Il presente CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE emanato dalla U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l. (di seguito per brevità "CODICE U.S. SALERNITANA 1919"), con sede legale in Salerno, Via Salvador Allende snc, Partita Iva 04954470656 (di seguito per brevità "U.S. SALERNITANA 1919"), è destinato ai sostenitori della U.S. SALERNITANA 1919 e si prefigge l'obiettivo di promuovere un tifo leale e responsabile.

La U.S. SALERNITANA 1919 è consapevole della necessità di assicurare il coinvolgimento dei propri tifosi e di quelli delle squadre avversarie, i quali insieme agli altri protagonisti dell'evento sportivo, devono garantire il sereno svolgimento della competizione, alla quale si deve partecipare con passione, per assicurare il divertimento di tutti.

Il CODICE U.S. SALERNITANA 1919 si prefigge quindi l'obiettivo di raggiungere, con il coinvolgimento e l'incitamento dei propri sostenitori, sia in casa che in trasferta, i migliori risultati sportivi e societari.

Il CODICE U.S. SALERNITANA 1919 è redatto in ottemperanza all'articolo 27 del CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA e recepisce i contenuti e le finalità indicate nel PROTOCOLLO DI INTESA sottoscritto il 4 agosto 2017 da parte di FIGC, CONI, Ministro dell'Interno, Ministro dello Sport, Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC e AIA.

Il CODICE U.S. SALERNITANA 1919 detta ai propri sostenitori l'adozione di comportamenti improntati su principi di civiltà, educazione, correttezza, moralità, lealtà sportiva e responsabilità; prevede sanzioni per quei sostenitori che si dovessero rendere autori di comportamenti scorretti, atti a creare pregiudizio e nocimento alla società e/o ad altri sostenitori presenti nello stadio e nelle immediate vicinanze.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il presente CODICE U.S. SALERNITANA 1919 e il Regolamento d'Uso dello Stadio (di seguito per brevità "Regolamento d'Uso"), che costituiscono parte integrante e sostanziale dei rapporti contrattuali tra la Società e ciascun partecipante.

L'acquisto di un biglietto e/o di un abbonamento per le partite della U.S. SALERNITANA 1919, o comunque l'accesso all'impianto presso cui si svolgono le gare della U.S. SALERNITANA 1919, comportano l'accettazione delle disposizioni del presente CODICE U.S. SALERNITANA 1919 e del Regolamento d'Uso vigenti, anche con riguardo alle misure ivi previste in caso di violazione, nonché

l'impegno a rispettarne le relative previsioni.

U.S. SALERNITANA 1919
s.r.l. Unipersonale

Tel. 089 772 175
Fax. 089 305 51 40
PEC salernocalciosrl@legalmail.it

Sede Legale
Via Salvador Allende, snc
84131 Salerno

Inscr. Registro imprese 04954470656
P.IVA 04954470656
Capitale sociale € 10.000,00

USSALERNITANA1919.IT



U.S. SALERNITANA 1919

Il CODICE U.S. SALERNITANA 1919 ed il Regolamento d'Uso sono pubblicati in forma integrale sul sito internet www.ussalernitana1919.it.

La tifoseria della U.S. SALERNITANA 1919 deve agire e comportarsi secondo condotte che non siano in alcun modo lesive del nome e/o della reputazione della società e delle squadre avversarie, sia negli incontri disputati in casa che nelle partite in trasferta, oltre che negli spostamenti verso gli impianti sportivi e le città che ospitano l'evento agonistico.

In nessun caso, la pretesa di agire nell'interesse o a vantaggio della U.S. SALERNITANA 1919 può giustificare comportamenti non conformi alla normativa vigente, al CODICE U.S. SALERNITANA 1919 o al Regolamento d'Uso.

Il sostenitore della U.S. SALERNITANA 1919, ed in genere i presenti alle partite della squadra, nel rispetto dei valori storici della società e del presente CODICE U.S. SALERNITANA 1919, devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alla lealtà sportiva o comunque all'ordinamento sportivo.

È assolutamente vietato:

- a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);
- b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati della U.S. SALERNITANA 1919 o di altre società, con l'obiettivo di alterare il risultato di una gara;
- c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
- d) richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati della U.S. SALERNITANA 1919 o di altre società, per l'ottenimento di indebiti benefici;
- e) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto sportivo;
- f) introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- g) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente;
- h) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza, o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- i) svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
- j) introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
- k) introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve esposte autorizzazioni delle autorità competenti;
- l) introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della U.S. SALERNITANA 1919; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- m) organizzare coreografie non autorizzate, ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della U.S. SALERNITANA 1919;



U.S. SALERNITANA 1919

n) accedere e trattenersi all'interno dell'impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

tenere all'interno, o nell'area riservata esterna dell'impianto sportivo, comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della Società con riguardo a specifici settori dello;

o) occupare all'interno dell'impianto sportivo un posto diverso da quello assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società a seguito di consenso delle competenti autorità.

Coloro che commettono una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal presente regolamento.

Al fine di ulteriormente valorizzare il rispetto dei principi di correttezza e lealtà sportiva, e tenuto conto dell'esigenza di tutelare anche i propri diritti e interessi, la U.S. SALERNITANA 1919 si riserva la facoltà di sanzionare, secondo le modalità ed i termini appresso indicati, gli autori dei seguenti comportamenti, **anche se posti in essere al di fuori dell'impianto sportivo o comunque in relazione a eventi diversi dalle gare della U.S. SALERNITANA 1919:**

p) manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui "social media" (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.);

q) partecipazione o coinvolgimento in disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;

r) partecipazione, accertata con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, a fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;

s) illecita utilizzazione dei marchi di proprietà della U.S. SALERNITANA 1919 o di cui quest'ultima sia comunque licenziataria (ad es., indebita produzione e/o vendita di materiale con marchio U.S. SALERNITANA 1919; ecc.);

t) illecita riproduzione di video, suoni, immagini, programmi, ecc., in violazione dei diritti d'autore della U.S. SALERNITANA 1919 (ad es., diffusione in diretta sui social media delle immagini di una gara sportiva, ecc.);

v) i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo; i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta;

z) l'introduzione e/o l'esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritti, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;

aa) qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio (ad es., gli steward), delle Forze dell'Ordine, ed in particolare qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, ecc.;

ab) introdurre nell'impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contundere, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto;

ac) accendere e/o usare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;



U.S. SALERNITANA 1919

- ad) lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo atti ad offendere o idonei a contondere;
- ae) accendere fuochi all'interno dell'impianto sportivo;
- af) introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell'evento;
- ag) introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;
- ah) introdurre stampelle fatte salve esposte autorizzazioni;
- ai) sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- al) arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
- am) introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
- an) accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;
- ao) cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con la U.S. SALERNITANA 1919;
- ap) ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell'Ordine o il personale della U.S. SALERNITANA 1919 che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente CODICE U.S. SALERNITANA 1919.

L'elenco delle condotte sanzionate non ha carattere esaustivo: pertanto, qualsivoglia comportamento o atto affine a quelli *supra* elencati, sarà considerata violazione del CODICE U.S. SALERNITANA 1919.

I tifosi della U.S. SALERNITANA 1919 e della squadra avversaria devono adeguarsi alle misure di sicurezza e di controllo disposte dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società per motivi di ordine pubblico incluse quelle riguardanti:

- l'incapacità dei titoli di accesso allo Stadio;
- l'eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati;
- il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all'interno del settore loro dedicato;
- l'adozione di restrizioni per l'accesso allo Stadio.

In definitiva, il tifoso della U.S. SALERNITANA 1919 ed in genere quelli presenti allo stadio:

- devono supportare ed incitare la propria squadra con civiltà, educazione, correttezza, moralità, lealtà sportiva e grande senso di responsabilità;
- devono mantenere tale comportamento durante lo svolgimento delle partite di calcio casalinghe e in trasferta alle quali partecipi e, in generale, nel corso di ogni e qualsiasi evento organizzato dalla U.S. SALERNITANA 1919;
- devono astenersi dal porre in essere comportamenti offensivi di natura omofobica, sessuale, razziale o discriminatoria in qualsiasi forma (sia fisica che verbale o di altro tipo) consapevoli che qualsiasi comportamento di tal genere costituisce grave violazione dei termini e delle condizioni del CODICE U.S. SALERNITANA 1919;



U.S. SALERNITANA 1919

- devono osservare i regolamenti d'uso degli impianti sportivi dove si recano, in casa e in trasferta, seguendo le indicazioni e le richieste del personale steward anche durante le fasi di accesso e deflusso;
- per tutta la durata di ogni evento, devono occupare il posto assegnato e non spazi diversi.
- devono rispettare il risultato sportivo conseguito dalla propria squadra sul campo;
- devono rispettare gli avversari sportivi e manifestare i propri sentimenti sportivi con senso civico, passione sportiva e rispetto dell'antagonista.
- devono evitare la violenza e la forza in ogni espressione per l'esternazione delle proprie idee.
- devono osservare scrupolosamente i principi tutti qui contenuti, consapevoli che il contravvenire ad essi porterà l'applicazione di tutte le sanzioni previste dal CODICE U.S. SALERNITANA 1919 e dalle normative in vigore;
- consapevoli che lo stadio e/o l'impianto sportivo dove si recano per assistere alle partite e/o agli allenamenti sono un bene di terzi, pubblico e/o privato, devono rispettarlo ed utilizzarlo con cura ed senso civico;
- in occasione delle trasferte della propria squadra devono relazionarsi con il dipartimento SLO (Supporter Liaison Officer) della società, che provvederà ad istruirli ed assisterli per risolvere eventuali problemi che dovessero verificarsi all'atto dell'ingresso allo stadio, dello svolgimento dell'incontro e del deflusso successivo;
- al momento dell'acquisto dei titoli di ingresso (biglietti /o abbonamenti in casa e/o in trasferta) devono fornire alla Società i dati personali previsti dalla legge, impegnandosi, nel caso in cui la U.S. SALERNITANA 1919 lo richieda, a fornire anche dati aggiuntivi inerenti le modalità di viaggio da e verso i luoghi ove hanno svolgimento le gare della squadra; il tutto nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) e delle normative europee vigenti (Regolamento UE 2016/679), secondo quanto stabilito dall'Informativa sulla privacy del Club (disponibile sul sito Web all'indirizzo www.ussalernitana1919.it). I dati forniti verranno trattati solo per ragioni di sicurezza, non divulgati a terzi non autorizzati e saranno conservati presso la sede della U.S. SALERNITANA 1919 per il tempo normativamente previsto.

APPLICAZIONE DEL CODICE U.S. SALERNITANA 1919 AI FAN CLUB

Il presente CODICE U.S. SALERNITANA 1919 si applica anche ai Fan Club Ufficiali della U.S. SALERNITANA 1919, che dovranno recepirlo nei loro statuti e regolamenti per accedere all'elenco dei Fan Club Ufficiali.

SANZIONI

I sostenitori che contravvengano al CODICE U.S. SALERNITANA 1919 e/o alle normative in esso richiamate saranno sanzionati dalla Società, oltre che dalle autorità competenti, e potranno essere espulsi dallo Stadio e/o essere destinatari di provvedimenti di divieto di accesso temporanei o definitivi.

L'irrogazione delle sanzioni avverrà nel pieno rispetto del c.d. "gradimento", ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, fatte salve le eventuali sanzioni civili e/o penali che dovessero essere irrogate per i fatti commessi, la U.S. SALERNITANA 1919, provvederà ad adottare, tenuto conto della natura e gravità dei fatti, conformemente alle norme di giustizia sportiva e ordinaria applicabili:

- a) diffida al rispetto del CODICE U.S. SALERNITANA 1919 e/o del Regolamento d'Uso;
- b) allontanamento dall'impianto anche in corso di gara;
- c) sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o recesso dall'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;



U.S. SALERNITANA 1919

d) rifiuto a contrarre per l'acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una e/o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o per l'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.

La gravità della sanzione sarà corrispondente alla:

- intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, ove verificabili;
- gravità della violazione;
- danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o alla U.S. SALERNITANA 1919 e/o a soggetti terzi;
- violazioni dello stesso tipo commesse e sanzionate nei tre anni precedenti (cd. recidiva);
- causazione di un pericolo effettivo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

Le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura sopra prevista; nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste.

Nei casi di particolare tenuità del fatto, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione.

In ogni caso restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. "DASPO", ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

La U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l. si riserva il diritto di emettere un avvertimento scritto o vietare l'accesso allo Stadio a qualsiasi tifoso o altro soggetto che abbia violato il Regolamento di Accesso ed Uso dello Stadio, oltre che le norme ed i principi del presente CODICE U.S. SALERNITANA 1919.

I divieti di accesso allo Stadio, ed ogni altra sanzione, saranno comunicati in qualunque forma all'interessato: verrà indicata la natura della violazione, il riferimento alla norma violata e la durata del divieto medesimo, che potrà avere ad oggetto un numero fisso di partite o un periodo di tempo.

Il provvedimento sarà adottato dal Dipartimento SLO della U.S. SALERNITANA 1919, entro 10 giorni lavorativi dalla partita in cui la violazione ha avuto luogo.

Il soggetto interessato può proporre ricorso avverso la sanzione nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, mediante PEC o fax al Dipartimento SLO U.S. SALERNITANA 1919, Via Salvador Allende snc – 84131 Salerno, indirizzo PEC salernocalciosrl@legalmail.it: il ricorso deve avere forma scritta, contenere una puntuale e dettagliata descrizione dell'accaduto, in risposta alla ricostruzione accertata nella sanzione, indicando i punti specifici dei quali si chiede la modifica.

La presentazione del ricorso comporterà una revisione completa della controversia o dei punti specifici sollevati dall'interessato, che sarà condotta in modo indipendente ed imparziale dal responsabile della sicurezza.



U.S. SALERNITANA 1919

La decisione verrà adottata entro 10 giorni lavorativi, salvo il maggior tempo necessario per lo svolgimento di ulteriori indagini; l'esito sarà comunicato all'interessato in forma scritta e sarà definitivo.

Il CODICE U.S. SALERNITANA 1919 nella vigente formulazione è in vigore dal 01 Luglio 2022.

Il CODICE U.S. SALERNITANA è pubblicato in forma integrale nel sito www.ussalernitana1919.it ed è redatto in armonia col Regolamento di Accesso ed Uso dello Stadio adottato dalla U.S. SALERNITANA 1919 disponibile sul sito.

Il sostenitore, nell'accettare il CODICE U.S. SALERNITANA, dichiara di conoscere e di accettare tutte le normative applicabili e di settore.

L'U.S. SALERNITANA 1919 si riserva di modificare il presente CODICE con efficacia immediata, anche nei confronti di coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (es. le determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive). Spetta ai soggetti interessati verificare ogni eventuale modifica del CODICE sul sito della Società.

La conoscenza e la formale accettazione del CODICE U.S. SALERNITANA e di tutte le sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni, costituisce elemento essenziale ai fini della cessione dei titoli di ingresso (biglietti e/o abbonamenti) in casa e/o in trasferta. Al sostenitore che dovesse rifiutarsi di formalizzare l'accettazione del CODICE U.S. SALERNITANA sarà inibito l'acquisto dei biglietti e degli eventuali abbonamenti sia con riferimento alle gare di competizioni nazionali che estere.

Salerno, 1/07/2022

U.S. Salernitana 1919 S.r.l.

1919